

Consiglio di Disciplina degli Ingegneri di Monza e Brianza
Regolamento per i procedimenti disciplinari attinenti
alle morosità da quota d'iscrizione all'Albo e da contributi previdenziali

Il Consiglio di Disciplina degli Ingegneri di Monza e Brianza:

EMANA

il seguente regolamento:

Premessa

I. OGGETTO DEL REGOLAMENTO E RICHIAMI NORMATIVI.

- 1.1 Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Monza e della Brianza (nel seguito definito con l'acronimo CdD), ivi compresi i Collegi di Disciplina in cui è articolato, con riferimento specifico ai procedimenti disciplinari afferenti alla morosità degli ingegneri nel versamento della quota associativa annuale obbligatoria.
- 1.2 La composizione e la nomina dei membri del CdD sono regolamentati dal D.P.R. 137/2012 e dal Regolamento approvato con delibera del 23/11/2012 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) e successivi provvedimenti modificativi.
- 1.3 Il presente regolamento integra e specifica le leggi ed i regolamenti statali, del CNI e del CdD che restano pienamente efficaci.
- 1.4 In particolare il procedimento a carico degli iscritti resta disciplinato dal Codice Deontologico degli Ingegneri Italiani deliberato dal CNI nella seduta del 9 aprile 2014, dalle Indicazioni Generali per la trattazione dei Giudizi Disciplinari dinanzi ai Consigli di Disciplina Territoriali di cui alla circolare del CNI n. 366 del 28/4/2014 (cd. "Linee Guida CNI"), dalla Legge n. 1395/1923, dal Regio Decreto n.2537/1925, dal DPR n. 328/2001, dal DPR n. 169/2005 e dalla legge 241/90 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dal Decreto luogotenenziale n. 382/1944 e dalla Legge n. 536/1949.
- 1.5 Il CdD, ovvero i Collegi di Disciplina, ai sensi del DPR n. 137/2012 e del Regolamento approvato dal CNI con delibera 23 Novembre 2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 22 del 30 Novembre 2012, sono titolari dell'azione disciplinare e la esercitano conformemente alle normative sopraccitate, al Regolamento per i procedimenti disciplinari adottato dal CdD di Monza e Brianza in data 23/05/2019 derogato, per le morosità da quota d'iscrizione all'Albo e da contributi previdenziali, nei modi e tempi indicati dalle norme del presente Regolamento.

II. QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - DOVERI NORMATIVI

- 2.1 Tutti coloro che sono iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e della Brianza sono tenuti a pagare la quota di iscrizione entro il termine indicato annualmente.
- 2.2 Il contributo dovuto dall'iscritto all'Ordine Professionale ha natura legale ed è obbligatorio ai sensi degli articoli 5 L. n.1395/1923 e 37 del R.D. n.2537/1925.
- 2.3 La delibera di accoglimento della domanda di iscrizione fa nascere a favore del Consiglio dell'Ordine il diritto alla riscossione del contributo e l'obbligo di pagamento a carico dell'iscritto all'Ordine.

- 2.4 Il contributo è annuale ed è dovuto per anno civile.
- 2.5 Qualunque sia, nel corso dell'anno, la data dell'iscrizione esso è dovuto per l'intero anno. Il contributo è unico e non frazionabile in funzione dei periodi di permanenza dell'iscrizione nell'anno; l'obbligo del pagamento del contributo permane per tutto il periodo di iscrizione all'Albo.
- 2.6 Il mancato versamento della quota di iscrizione entro il termine indicato annualmente dà luogo a procedimento disciplinare ex articolo 2 legge 3 agosto 1949
- 2.7 L'articolo 16 della legge n.6/1981, recepito dall'articolo 2 comma 3 del Regolamento Generale Previdenza prevede, in relazione all'inadempimento dichiarativo (omesse, tardive o infedeli dichiarazioni di reddito), la segnalazione agli Ordini Professionali (oggi Consigli di Disciplina Territoriali) competenti ai fini dell'attivazione delle procedure disciplinari. In particolare, il Regolamento entrato in vigore l'1 gennaio 2013 statuisce che *'L'omissione, il ritardo ... e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica costituiscono infrazione disciplinare. Gli Ordini professionali competenti, su comunicazione di Inarcassa, sono tenuti a dar corso alla relativa procedura. La seconda infrazione comporta la sospensione dall'Albo fino all'adempimento.'*

Articoli

Articolo 1 - morosità

1. Con riferimento specifico ai procedimenti disciplinari afferenti alla morosità nel versamento della quota associativa annuale obbligatoria, una volta pervenuta presso il Consiglio di Disciplina la notizia delle condotte di cui alla premessa, il Presidente del Consiglio assegna il caso al Presidente di uno dei Collegi di Disciplina che compongono il Consiglio, il quale, datane notizia ai membri del Collegio, in forza dell'art. 44 co. 1 R.D. 23/10/1925 n. 2537, invia una raccomandata a.r./PEC, all'ingegnere moroso contenente:
- a) l'invito a produrre, entro 30 giorni dalla ricezione, tutta la documentazione volta a giustificare il mancato versamento della quota;
 - b) in alternativa, l'invito ad espletare il versamento del dovuto con espressa indicazione della facoltà di chiedere di essere ascoltato dal Collegio assegnatario e precisazione che, persistendo ingiustificatamente l'inadempimento, in assenza di istanza di audizione e/o di produzione documentale giustificativa, dopo 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al pregresso comma 1 il Collegio procederà, senza ulteriore avviso né sollecito, ad assumere le decisioni di Sua competenza in merito all'incollazione contestata, consistenti nell'emissione del provvedimento sanzionatorio della sospensione a tempo indeterminato.

Articolo 2 - - prova di adempimento integrale e archiviazione

- 1 Qualora nel termine di cui della comunicazione di cui all'articolo 1 del presente regolamento l'incollato provi di avere adempiuto al versamento della quota di iscrizione all'Albo, il Collegio emette un provvedimento di non luogo a procedere e dispone la conseguente archiviazione.

Articolo 3 - inattività dell' incolpato e sua conseguente sospensione

- 1 Qualora l' incolpato non dia alcun riscontro alla comunicazione di cui all' articolo 1 del presente regolamento, il Collegio assegnatario del caso, su richiesta del Presidente, procede con l' emissione del provvedimento sanzionatorio di sospensione a tempo indeterminato, da notificarsi ai sensi dell' articolo 21 del Regolamento per i procedimenti disciplinari del Consiglio di Disciplina presso l' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e della Brianza.

Articolo 4 - audizione dell' incolpato e provvedimenti conseguenti

- 1 Qualora l' incolpato chieda di essere ascoltato, il Collegio comunica a mezzo raccomandata a.r./PEC la data dell' udienza, e si procede secondo quanto previsto all' articolo 16.2 e segg. del Regolamento per i procedimenti disciplinari del Consiglio di Disciplina presso l' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e della Brianza.
- 2 E' consentito che l' audizione dell' incolpato avvenga anche tramite collegamento da remoto mediante piattaforma informatica (ad es. Teams o Zoom), ciò secondo specifica valutazione del Presidente di ciascun Collegio di Disciplina; l' incolpato deve essere identificato mediante esibizione della sua carta d' identità, del tesserino di iscrizione all' ordine e della tessera sanitaria; in mancanza dei documenti identificativi la seduta viene aggiornata ad altra seduta da svolgersi in presenza presso la sede del Consiglio di Disciplina.

Articolo 5 - - riscontro documentato ma insufficiente

- 1 Qualora nel termine di cui della comunicazione prevista all' articolo 1 del presente regolamento l' incolpato faccia pervenire la documentazione ivi richiesta, il Collegio, all' esito di apposita seduta per la valutazione della stessa, procede con l' emissione di provvedimento decisorio di archiviazione oppure di apertura di procedimento disciplinare ai sensi dell' articolo 17 del Regolamento per i procedimenti disciplinari del Consiglio di Disciplina presso l' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e della Brianza

Articolo 6 - inadempimenti dichiarativi - richiamo

- 1 Anche gli ingegneri chiamati a rispondere di inadempimento dichiarativo (omesse, tardive o infedeli dichiarazioni di reddito) sono soggetti al procedimento disciplinare semplificato di cui al presente regolamento, con le dovute specificazioni attinenti al precipuo illecito disciplinare loro contestato.

Articolo 7 - termini dei procedimenti del presente Regolamento

1. Il procedimento disciplinare regolamentato dal presente Regolamento si svolge con le medesime modalità del procedimento disciplinare ordinario afferente agli altri illeciti disciplinari, ma tutti i termini sono ridotti della metà, con la sola eccezione di quelli statuiti per legge.